



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **1/4**

di data: **14.05.2018**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL  
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**  
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 18.12.2017)

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (APOT) per l'esecuzione di servizi di formazione, monitoraggio e sperimentazione per l'anno 2018.

## IL DIRIGENTE

- visto lo Statuto della Fondazione Mach (di seguito FEM) adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo 2014;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (di seguito ROF) della FEM approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2012 e successive modificazioni;
- visto l'art. 3 dello Statuto il quale prevede, fra l'altro, che la FEM promuova, realizzi e sviluppi attività di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino, mediante la stipula di accordi, convenzioni e contratti con realtà nazionali ed internazionali pubbliche o private;
- considerato che il comma 5 del medesimo art. 3 dello statuto stabilisce che la Fondazione, al fine di svolgere la propria attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati;
- preso atto che l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (di seguito APOT), che agisce anche per conto dei propri associati, ha quale compito istituzionale primario di rappresentare gli interessi dei propri associati ed a tal fine persegue il miglioramento e la difesa della produzione ortofrutticola provinciale impegnandosi a fornire ai propri associati, in via diretta o per il tramite di altri enti o soggetti pubblici e/o privati, servizi adeguati in tutti gli ambiti operativi e di interesse per la filiera ortofrutticola, promuove inoltre azioni per lo studio, la ricerca e lo sviluppo nell'ambito del miglioramento delle produzioni ortofrutticole sia dal punto di vista agronomico, pomologico, della protezione delle colture, delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei propri associati, della formazione ed informazione, della gestione ed applicazione dei disciplinari di produzione concordati con la Pubblica Amministrazione;
- preso inoltre atto che APOT intende affidare a FEM una serie di attività concernenti la formazione, il monitoraggio e la sperimentazione a favore delle organizzazioni dei produttori aderenti;
- accertato che la Fondazione dispone delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali sperimentazioni in conformità alle caratteristiche e tempistiche richieste da APOT ed è disposta ad eseguirle compatibilmente con i propri scopi istituzionali;
- visto lo schema di convenzione nonché l'allegato "Programma delle attività sperimentali e dei servizi" per l'anno 2018 predisposti da APOT e FEM che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dato atto che APOT corrisponderà alla FEM-CTT, l'importo fisso complessivo di €uro 138.200,00.= IVA esclusa per l'anno 2018, nonché un importo determinato a consuntivo applicando il tariffario in vigore del Centro Trasferimento Tecnologico in relazione alle attività di certificazione volontaria, salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e condizionalità,

come specificate nel Programma che forma parte integrante della presente determinazione;

- ritenuto di individuare quale responsabile scientifico di FEM per tali attività il dott. Claudio Ioriatti Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico;
- preso atto che l'accordo avrà una durata annuale per l'anno 2018 eventualmente rinnovabile per iscritto;
- preso inoltre atto che le attività sono già state avviate e pertanto la convenzione viene approvata in sanatoria dal 1° gennaio 2018;
- visti l'art. 17, comma 4, lett. b) e l'art. 26, comma 1, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento che prevedono rispettivamente l'adozione di determinazione ed il contratto nella forma di scrittura privata nel caso di spese ed entrate di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 46.000,00);
- visto inoltre il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 della FEM adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 maggio 2015 e successivi aggiornamenti;
- ritenuto di dover mantenere riservato l'allegato "Programma delle attività sperimentali e dei servizi" che forma parte integrante della presente determinazione in quanto contenente informazioni, accordi, disposizioni procedurali tecniche di interesse per le parti ma non certamente per soggetti terzi, ed anzi la cui pubblicità può creare pregiudizio agli interessi di FEM e di APOT;

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto FEM;
- vista la procura di data 18.12.2017;
- visto il ROF della FEM;

#### d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare in sanatoria la stipula della convenzione con l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (APOT) per l'esecuzione di servizi di formazione, monitoraggio e sperimentazione per l'anno 2018 nonché dell'allegato "Programma delle attività sperimentali e dei servizi" per l'anno 2018 che formano parte integrante della presente determinazione;
- 2) di dare atto che la sottoscrizione della convenzione e del programma di cui al precedente punto 1) spetta al dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, in forza di procura di data 18 dicembre 2017, rep. n. 15491 atto n. 10716, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di individuare quale responsabile tecnico scientifico delle attività il dott. Claudio Ioriatti Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico;

- 4) di non pubblicare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato "Programma delle attività sperimentali e dei servizi" di cui al precedente punto 1) fatto salvo comunque il diritto di accesso ai sensi dell'art. 32 della Legge provinciale n. 23/1992.
- 5) di dare atto che le entrate e le uscite derivanti dal presente provvedimento incideranno sul budget assegnato al CTT, per l'anno 2018.

=== o 0 o ===

LD/f.to Lidia Demattè

**IL DIRIGENTE**  
- dott. Claudio Ioriatti -  
f.to Ioriatti

**ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI ALLA  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL CENTRO  
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

**N. 1/4 DI DATA 14.05.2018 COMPOSTI COMPLESSIVAMENTE  
DI N. 41 FACCIATE**

di cui:

- SCHEMA DI CONVENZIONE: composto di n. 9 facciate;
- ALLEGATO “PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ SPERIMENTALI E DEI SERVIZI”: composto di n. 32 facciate.

IL DIRIGENTE DEL CENTRO  
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
- dott. Claudio Ioriatti -  
f.to Ioriatti



## CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONE

\*

La presente Convenzione per l'esecuzione di servizi di formazione, monitoraggio e sperimentazione (di seguito per brevità definita anche soltanto "Convenzione") è stipulata

TRA

- A. Fondazione Edmund Mach – Centro Trasferimento Tecnologico**, con sede legale in via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (TN), P.IVA 02038410227, in persona del Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, dott. Claudio Ioriatti, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta procura conferita in data 18 dicembre 2017 (Rep. n. 15491, Raccolta n. 10716), registrata a Trento in data 19 dicembre 2017 al n. 13636 (di seguito, per brevità, indicato come "FEM"),
- da una parte,*

E

- B. L'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI TARENTINI**, con sede in Trento, via Brennero n. 322, codice fiscale 01386220220, in persona del Presidente nonché legale rappresentante, signor Ennio Magnani (di seguito, per brevità, indicato come "APOT"),

*dall'altra,*

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

### PREMESSO CHE

- a) FEM svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio alle imprese, nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale.
- b) APOT ha quale compito istituzionale primario il rappresentare gli interessi dei propri associati ed a tal fine persegue il miglioramento e la difesa della produzione ortofrutticola provinciale, e si impegna a fornire ai propri associati, in via diretta o per il tramite di altri enti o soggetti pubblici e/o privati, servizi adeguati in tutti gli ambiti operativi e di interesse per la filiera ortofrutticola, nonché promuove azioni per lo studio, la ricerca e lo sviluppo nell'ambito del miglioramento delle produzioni ortofrutticole sia dal punto di vista agronomico, pomologico, della protezione delle colture, delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei propri associati, della formazione ed informazione, della gestione ed applicazione dei disciplinari di produzione concordati con la Pubblica Amministrazione.
- c) APOT intende affidare a FEM una serie di attività concernenti la formazione, il monitoraggio e la sperimentazione a favore delle organizzazioni dei produttori aderenti ad APOT.
- d) FEM dichiara di possedere le competenze necessarie per lo svolgimento della ricerca in esame, in conformità alle caratteristiche e tempistiche richieste da APOT e di essere disponibile ad eseguirla compatibilmente con i propri scopi istituzionali.
- e) FEM e APOT intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento della ricerca oggetto del presente accordo.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

### Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione, APOT affida a FEM, che accetta alle condizioni appresso specificate, l'esecuzione del programma di formazione, monitoraggio e sperimentazione dal titolo "Programma delle attività sperimentali e dei servizi" (di seguito definito "Programma").
2. L'allegato "Programma delle attività sperimentali e dei servizi", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, definisce il Programma concernente le attività di formazione, monitoraggio e sperimentazione fornite da FEM e concordate tra le Parti, nonché descritte nel loro contenuto tecnico-scientifico. I responsabili del Programma definiti nel successivo articolo 2 potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le Parti, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività di cui alla presente Convenzione, o che siano suggeriti dai risultati nel frattempo conseguiti.

#### **Art. 2 - Responsabili della Sperimentazione**

1. FEM designa quale responsabile scientifico per l'esecuzione del Programma il dott. Claudio Ioriatti. APOT designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente all'esecuzione del Programma il dott. Alessandro Dalpiaz.
2. I soggetti designati dalle Parti ai sensi del precedente comma saranno denominati, anche disgiuntamente, i "Responsabili del Programma". L'eventuale sostituzione dei Responsabili del Programma dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

#### **Art. 3 – Modalità e luogo di esecuzione della Sperimentazione**

1. Le attività del Programma saranno svolte prevalentemente presso FEM nonché presso i siti messi a disposizione da APOT e destinati alla esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione. Allo scopo di favorire l'attuazione del Programma, le Parti concedono ai Responsabili del Programma e al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco alle rispettive strutture, nonché ai campi, siti e locali interessati dalle attività del Programma stesso.
2. Qualora l'attività del Programma dovesse richiedere il trasferimento e l'utilizzo di materiale sperimentale, biologico ovvero tecnologico, questo sarà trasferito a FEM attraverso le modalità di spedizione e trasporto ritenute più opportune da APOT, ma comunque in tempo utile a consentire a FEM di svolgere le attività del Programma. Il materiale trasferito sarà utilizzato da FEM esclusivamente per le attività del Programma, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 12. Inoltre, APOT garantisce di essere titolare del materiale che sarà oggetto di trasferimento a FEM per il Programma ovvero di detenerlo comunque legittimamente, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FEM da qualsivoglia responsabilità in relazione ad azioni e diritti avanzati da terzi relativamente al materiale medesimo. Le relative spese di trasporto e di ritiro, al termine delle attività del Programma, nonché le eventuali spese assicurative relative al materiale trasferito, resteranno a carico di APOT.
3. È a carico di FEM l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per lo svolgimento delle attività di cui al Programma in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

#### **Art. 4 – Personale**

1. FEM potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. In considerazione delle caratteristiche delle attività del Programma, FEM si riserva altresì la facoltà di



avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

3. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Resta inteso che il Responsabile del Programma di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto.

4. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività oggetto della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Tale personale sarà assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 12.

#### **Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. APOT si impegna a versare a FEM, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del Programma:

- i. Un importo fisso complessivo di € 138.200,00 (centotrentottomiladuecento virgola zero zero) oltre IVA ai sensi di legge, da corrispondere a fronte di regolari fatture emesse da FEM secondo le seguenti modalità: 50% (cinquanta per cento) dell'importo, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2018; 50% (cinquanta per cento) dell'importo, a titolo di saldo, entro il 31 dicembre 2018;
- ii. Un importo determinato a consuntivo alla luce del tariffario del Centro Trasferimento Tecnologico, relativo alle attività di certificazione volontaria, salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e condizionalità, come specificate nel Programma, da corrispondere a saldo, oltre IVA ai sensi di legge, entro il 31 dicembre 2018 in sede di fatturazione di cui al punto precedente..

2. I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati con bonifico bancario a favore di FEM sul c/c n. 000041051711 presso la Unicredit Banca S.p.a IBAN IT47W0200835040000041051711 entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

#### **Art. 6 - Durata**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività del Programma hanno già avuto avvio e pertanto convengono che la durata della presente Convenzione è pari a 12 (dodici) mesi a partire dal 1° gennaio 2018. La Convenzione cesserà di produrre effetti alla scadenza, salve le previsioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 12.

2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata su iniziativa di una o entrambe le Parti, motivata in funzione degli sviluppi delle attività di cui al Programma, mediante accordo scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. L'accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle

condizioni previste dalla presente Convenzione.

#### **Art. 7 - Proprietà intellettuale**

1. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- a) al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente Convenzione, con la precisazione che, nel caso di FEM, per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dal personale, strutturato ovvero non strutturato, che svolge le attività di cui alla presente Convenzione.
- b) al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente Convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

2. Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sublicenziare a terzi.

E’ espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

3. Le Parti concordano che tutti i dati e le informazioni conseguiti congiuntamente nell’ambito della presente Convenzione (di seguito indicati come “Risultati”) saranno di titolarità congiunta delle Parti medesime, secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto apporto (finanziario, intellettuale, innovativo) di ciascuna Parte al loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto apporto non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi tra le Parti, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria.

4. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione. Nel caso in cui, nell’esecuzione del Progetto, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, le Parti collaboreranno attivamente nella valutazione della effettiva brevettabilità ovvero proteggibilità mediante altre privative industriali di tali Risultati.

5. È fatto comunque salvo il diritto morale del personale di ciascuna Parte, sia strutturato sia non strutturato, che abbia conseguito l’invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.

6. In relazione alla protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale concernenti i Risultati, le Parti rinviando alla stipulazione in buona fede di un accordo interistituzionale che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico richiamati in premessa.

#### **Art. 8 – Pubblicazioni**

1. Le Parti si riservano la facoltà di pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i Risultati. In caso di pubblicazioni disgiunte, ciascuna pubblicazione dovrà menzionare che i Risultati pubblicati sono stati raggiunti nell’ambito della presente Convenzione.

2. Le attività di diffusione dei Risultati (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti medesime. A tal fine, nel caso in cui i Risultati siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si impegnano a subordinare il procedimento di pubblicazione o disseminazione al previo espletamento della procedura di deposito della domanda di privativa industriale.

#### **Art. 9 – Uso dei segni distintivi**

A ciascuna delle Parti è fatto espresso divieto di utilizzare marchi, loghi e denominazioni dell'altra Parte senza la sua preventiva autorizzazione, rilasciata per iscritto.

#### **Art. 10 – Forza maggiore**

1. Ciascuna Parte declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nell'esecuzione della Ricerca qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili e al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.
2. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

#### **Art. 11 - Responsabilità delle Parti**

1. Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito della presente Convenzione. APOT riconosce tuttavia che le attività svolte da FEM e i relativi risultati hanno natura sperimentale e vengono forniti pertanto senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo.
3. Qualora intenda immettere in commercio o comunque avvalersi a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, di prodotti o servizi derivanti in tutto o in parte dalle attività svolte da FEM ed oggetto della presente Convenzione, APOT dovrà intendersi unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione sul mercato o alla vendita o, comunque, all'utilizzo da parte di terzi dei suddetti prodotti o servizi, senza che alcuna pretesa possa essere sollevata nei confronti di FEM.
4. A tal fine, APOT si impegna a manlevare e tenere indenne FEM da ogni eventuale perdita, costo, danno, responsabilità e spesa, anche legale, che la stessa è chiamata a sopportare in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali, promosse da terzi nei suoi confronti e concernenti la responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione sul mercato o alla vendita o, comunque, all'utilizzo da parte di terzi dei suddetti prodotti o servizi, anche con riferimento alla violazione di diritti di privativa industriale connessi a tali prodotti o servizi.

#### **Art. 12 – Confidenzialità**

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

- a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
- b) conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività del Programma. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- c) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione del Programma e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite;

2. Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- a) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- b) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stesse fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
- c) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
- d) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge (ad esempio, senza pretesa di esaustività, in forza del diritto di accesso ex art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992) o atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

3. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione per ulteriori 3 (tre) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

#### **Art. 13 – Risoluzione anticipata e recesso**

1. Le Parti avranno facoltà di risolvere la presente Convenzione, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo e salvo il risarcimento del danno, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla Parte adempiente a mezzo posta elettronica certificate ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima di cessare l'inadempimento totale o parziale e di rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, la Convenzione si intenderà immediatamente risolta.

2. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

(a) intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto di APOT quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni, cessioni di rami di azienda;

(b) APOT non abbia adempiuto ad alcuna delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 7 (Proprietà intellettuale), 9 (Uso dei segni distintivi), art. 12 (Confidenzialità).

FEM potrà avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione al Committente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.

3. Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere dalla presente Convenzione, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni da inviare all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata con avviso di ricevimento.

4. APOT, nel caso di proprio recesso, sarà tenuto in ogni caso a corrispondere a FEM il corrispettivo per le attività effettuate in esecuzione della Convenzione, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione al corrispettivo di cui all'art. 5, nonché al pagamento delle spese già sostenute o impegnate inderogabilmente da FEM in esecuzione della Convenzione, alla data dell'invio della comunicazione di recesso.

#### **Art. 14 – Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti**

1. APOT, consapevole che FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001, si impegna al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.

2. APOT, consapevole altresì che FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti, si impegna al rispetto di tale codice e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.

3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet di FEM (<http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general>).

4. L'inosservanza di tali impegni da parte di APOT costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

5. APOT è altresì consapevole che tale Convenzione potrà essere oggetto di pubblicazione sulla pagina web "Amministrazione trasparente" di FEM, ad eccezione dei contenuti su cui le Parti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

2. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

#### **Art. 16 - Foro esclusivo competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, la legge applicabile è quella italiana e il Foro esclusivo competente è quello di Trento.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Ai fini della presente Convenzione, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all'esecuzione della Convenzione dovranno essere effettuate mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC) diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili:

- Se diretta a FEM:

dott. Claudio Ioriatti

Fondazione Edmund Mach – Centro Trasferimento Tecnologico

Via E. Mach, 1

38010 San Michele all'Adige (TN)

PEC: [direzione.ctt@pec.iasma.it](mailto:direzione.ctt@pec.iasma.it).

- Se diretta a APOT:

dott. Alessandro Dalpiaz

Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini

Via Brennero, 322

38121 Trento

PEC: [apot@pec.cooperazionetrentina.it](mailto:apot@pec.cooperazionetrentina.it)

#### **Art. 18 - Disposizioni generali**

1. La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
2. Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
3. La presente Convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell'altra Parte.
4. Lo scioglimento della Convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva, né potrà avere come effetto quello di liberare la Parte, che vi sia tenuta, dall'adempimento di obbligazioni a quella data maturate e non ancora eseguite.
5. Le premesse e il Programma allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 19 - Registrazione e spese**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti per l'originale di propria spettanza.

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – FONDAZIONE EDMUND MACH**

- Dott. Claudio Ioriatti -

\_\_\_\_\_

Trento, \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI TARENTINI**

- Sig. Ennio Magnani -

\_\_\_\_\_